

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2463/2000 della Commissione del 9 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2464/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	3
Regolamento (CE) n. 2465/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	4
Regolamento (CE) n. 2466/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	5
Regolamento (CE) n. 2467/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	9
Regolamento (CE) n. 2468/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	12
Regolamento (CE) n. 2469/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	13
Regolamento (CE) n. 2470/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000	14
Regolamento (CE) n. 2471/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	15
Regolamento (CE) n. 2472/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	16

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2473/2000 della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2424/2000	17
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2000/686/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	18
2000/687/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	19
2000/688/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia	20
Commissione	
2000/689/CE:	
* Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica la decisione 2000/552/CE recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3173]	22
2000/690/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2000, relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese» [notificata con il numero C(2000) 3089]	24

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2463/2000 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	142,5
	204	79,8
	999	111,2
0707 00 05	052	114,9
	628	146,0
	990	130,4
0709 90 70	052	91,3
	999	91,3
0805 20 10	204	53,9
	999	53,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,6
	999	53,6
	0805 30 10	69,7
0806 10 10	052	163,0
	064	94,8
	400	272,1
	632	37,3
	999	141,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	87,5
	388	42,9
	400	65,2
	404	92,0
	720	40,0
	999	65,5
0808 20 50	052	94,9
	064	59,9
	999	77,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2464/2000 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data dell'8 novembre 2000, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 novembre 2000, per la zona 1) Africa di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regola-

mento (CE) n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate fra il 1° e il 7 novembre 2000 e sospendere fino al 15 novembre 2000 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate fra il 1° e il 7 novembre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 14,95 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.

2. Fino al 15 novembre 2000, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'8 novembre 2000, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 10 novembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2465/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 2000 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2000 possono essere presentate domande di titoli per 5 312,033 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2466/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	3,303	3,303
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	2,860	2,860
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	2,649 0,472 2,649 1,987 0,354 1,987 0,472 2,649	2,649 0,472 2,649 1,987 0,354 1,987 0,472 2,649
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,649 0,472 2,649	2,649 0,472 2,649

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,700 13,700 13,700	13,700 13,700 13,700
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2467/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	37,09	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	39,74
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	31,79	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	30,46
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	31,79	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	51,48	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	51,48	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	6,62
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	47,68	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	37,09	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	31,79	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	31,79	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	33,03	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	42,38
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	42,38
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	42,38
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	42,38
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	57,20	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	45,76	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	41,52
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	42,38	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	31,79
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	34,44	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	41,52
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	31,79
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	31,79
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	41,52
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	31,79
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	45,76	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	43,51
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	48,62	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	30,20
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	31,79

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2468/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2469/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2470/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2471/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 27,25 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2472/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 30,20 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2473/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2424/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2424/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2424/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 38,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 450 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2000/686/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3 di tale atto, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca

risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 2000 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 29.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 7 novembre 2000****che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana**

(2000/687/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la

possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato fino al 9 aprile 2000 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2001 l'accordo di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 30.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia

(2000/688/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 marzo 1995 il Consiglio Affari generali ha adottato direttive per i negoziati con la Croazia in vista della conclusione di un accordo economico e commerciale comprendente un protocollo finanziario. Tale protocollo finanziario consisteva nella concessione alla Croazia di un prestito speciale della Banca europea per gli investimenti («BEI») dell'importo di 230 milioni di euro per un quinquennio. Il 4 agosto 1995 la presidenza del Consiglio ha annunciato la sospensione dei negoziati con la Croazia sull'accordo economico e commerciale a causa dell'inizio delle operazioni militari in Krajina.
- (2) Recenti sviluppi, in seguito all'esito delle elezioni politiche e presidenziali tenutesi all'inizio del 2000, hanno modificato a fondo lo scenario politico in Croazia. Il nuovo governo croato si è assunto il pieno impegno di attuare un piano di riforme politiche ed economiche in ottemperanza alle condizioni del processo di stabilizzazione e di associazione all'Unione europea dei paesi del sud-est europeo.
- (3) Il 24 gennaio 2000 il Consiglio Affari generali ha adottato una dichiarazione specifica riguardante la Croazia ed ha riaffermato la propria disponibilità ad aiutare la Croazia a raccogliere le sfide che le si presentano per sviluppare relazioni più strette con l'Unione europea.
- (4) Su invito del Consiglio Affari generali del 14 febbraio 2000, la Commissione ha adottato il 24 maggio 2000 una relazione sulla fattibilità di avviare negoziati in vista di un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia. Tale relazione era approvata dal Consiglio Affari generali del 14 giugno 2000 e seguita dall'adozione, da parte della Commissione, il 19 luglio 2000, di una raccomandazione al Consiglio sull'avvio di negoziati.
- (5) È d'importanza cruciale mostrare alla Croazia l'appoggio dell'Unione europea in questo momento, per l'attuazione del piano di riforme politiche ed economiche elaborato

dopo le elezioni dell'inizio del 2000 in conformità del processo di stabilizzazione e di associazione all'Unione europea, sussidiando gli investimenti statali per lo sviluppo delle infrastrutture e del settore privato.

- (6) È quindi opportuno estendere la garanzia concessa alla BEI per consentirle di sottoscrivere prestiti a favore della Croazia. La BEI ha dichiarato la propria capacità e volontà di estendere alla Croazia i prestiti attinti dalle sue risorse proprie, a norma del suo statuto.
- (7) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne ⁽³⁾.
- (8) La decisione 2000/24/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).
- (9) Questa garanzia globale riguardante il mandato generale della BEI a concedere prestiti al di fuori della Comunità, prevista nella decisione 2000/24/CE, dovrebbe essere estesa alla Croazia. Il massimale dei prestiti deve essere aumentato al fine di estendere alla Croazia l'accesso ai prestiti per l'importo corrispondente. È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE.
- (10) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE è così modificato:

- 1) Al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è così modificata:
 - a) nell'alinea i termini «18 410 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «18 660 milioni di euro»;
 - b) nel primo trattino i termini «8 680 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «8 930 milioni di euro».
- 2) Nel paragrafo 2, primo trattino, dopo il termine «Bulgaria», viene inserito il termine «Croazia».

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 329.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24.

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIVS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2000

che modifica la decisione 2000/552/CE recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette

[notificata con il numero C(2000) 3173]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In alcuni dipartimenti della Francia sono stati denunciati nei cavalli casi di febbre del Nilo occidentale, una malattia virale non contagiosa trasmessa da vettori e accompagnata da segni clinici di encefalite.
- (2) La presenza di questa malattia può costituire un pericolo per l'uomo e gli equidi.
- (3) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2000/552/CE, del 15 settembre 2000, recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette ⁽³⁾.
- (4) Al fine di adeguare le misure all'attuale situazione epidemiologica, è necessario modificare la decisione 2000/552/CE per quanto riguarda la spedizione di equidi dalle zone del territorio francese colpite dalla malattia.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II alla decisione 2000/552/CE sono sostituiti dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Francia per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 48.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

In Francia, i seguenti dipartimenti:

- l'Hérault (34)
- Gard (30)
- la parte del dipartimento Bouches-du-Rhône (13) situata ad ovest della nazionale N. 7

ALLEGATO II

Certificato supplementare

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

L'equide di cui al summenzionato certificato sanitario risponde a una delle seguenti condizioni:

- 1) proviene da un'azienda situata al centro di una zona di almeno 30 km di raggio dall'azienda in cui non sono stati segnalati casi di febbre del Nilo occidentale negli equidi negli ultimi 15 giorni e in cui, nello stesso periodo, non si sono avuti contatti con equidi che hanno soggiornato in aziende in cui è stata confermata la presenza di febbre del Nilo occidentale nei 30 giorni precedenti ⁽¹⁾,
oppure
- 2) proviene da un'azienda situata entro una zona di 30 km di raggio da un'azienda in cui è stata confermata la presenza negli equidi della febbre del Nilo occidentale negli ultimi 30 giorni e, prima della spedizione,
 - è stato posto in isolamento premovimento e protetto dai vettori per un periodo di almeno 21 giorni o dal momento del suo arrivo da un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato I della decisione 2000/552/CE, presentando valori fisiologici normali alla misurazione giornaliera della temperatura corporea; l'animale è stato inoltre sottoposto, con esito negativo, a un saggio ELISA di cattura delle IgM per la ricerca di anticorpi contro il virus della febbre del Nilo occidentale, praticato su un campione di sangue prelevato non prima di 17 giorni dalla data di inizio dell'isolamento ⁽¹⁾ o, se proveniente da un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato I della decisione 2000/552/CE e posto in isolamento per un periodo inferiore a 21 giorni, al massimo 5 giorni prima della spedizione ⁽¹⁾,
oppure
 - è stato sottoposto a due saggi per la ricerca di anticorpi contro il virus della febbre del Nilo occidentale, rispettivamente con esito negativo per il saggio ELISA di cattura delle IgM e con esito positivo, ad una diluizione 1:100 di siero, per il saggio ELISA di cattura delle IgG ⁽¹⁾ o per un saggio di neutralizzazione-riduzione della placche ⁽¹⁾, praticati su un campione di sangue prelevato non più di 21 giorni prima della spedizione ⁽¹⁾.

Fatto a ... , il ...	Nome e funzione	Firma del veterinario ufficiale

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2000
relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese»

[notificata con il numero C(2000) 3089]

(2000/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea assegna alla Comunità e agli Stati membri il compito di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

(2) Per motivi di razionalizzazione e al fine di facilitare l'integrazione dell'attività della Commissione relativa alle buone pratiche, nonché il coordinamento con gli Stati membri, secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione «Sfide per la politica delle imprese nell'economia fondata sulla conoscenza»⁽¹⁾, è opportuno istituire un organo di riflessione, discussione e consulenza, composto da esperti di alto livello appartenenti al mondo delle imprese e da rappresentanti degli Stati membri, denominato «gruppo politica delle imprese» (GPI), incaricato di esaminare le questioni generali di politica delle imprese e di assistere la Commissione nell'individuazione e nella diffusione delle buone pratiche.

(3) Al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia della politica delle imprese e di rafforzarne il ruolo strategico in relazione alle sfide poste dall'economia fondata sulla conoscenza, il GPE si articola in due sezioni: la prima comprendente rappresentanti degli Stati membri, la seconda comprendente personalità eminenti scelte dalla Commissione tra un'ampia gamma di candidati altamente ed opportunamente qualificati, operanti nell'industria, nei servizi, nel mondo delle imprese o in settori d'attività connessi allo sviluppo dell'innovazione e dell'economia fondata sulla conoscenza.

(4) Per consentire un'adeguata rappresentanza dei direttori generali dell'industria e delle autorità nazionali responsabili delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che gli Stati membri designino uno o due rappresentanti nella prima sezione.

(5) È quindi necessario istituire il GPI, definirne il mandato e l'organizzazione interna.

(6) Al fine di consentire un'adeguata rappresentanza delle piccole e medie imprese, è necessario prevedere la possi-

bilità di assegnare un'indennità fissa ai partecipanti alle attività del GPI occupati in una PMI.

(7) È opportuno sciogliere il comitato per il commercio e la distribuzione e il comitato consultivo per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un «gruppo politica delle imprese», qui di seguito denominato «il gruppo», che ha il compito di prestare consulenza alla Commissione sulle questioni di politica delle imprese.

Articolo 2

1. Il gruppo consta di due sezioni:

— una prima sezione (i «Direttori generali») comprendente uno o due rappresentanti di ciascuno Stato membro, da questo designati,

— una seconda sezione (la «sezione professionale»), comprendente un massimo di 40 membri designati dalla Commissione, rappresentanti un'ampia gamma di competenze nei settori di rilevanza per le imprese.

2. Il gruppo o le sue sezioni possono costituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche e affidare un mandato a tali gruppi.

3. La Commissione può invitare esperti od osservatori a partecipare ai lavori del gruppo, delle sezioni o dei gruppi di lavoro.

4. Il gruppo, le sue sezioni e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono nei tempi e nei modi decisi dalla Commissione. La Commissione ne assume la presidenza. Alle riunioni possono partecipare funzionari della Commissione.

5. Il gruppo e le sue sezioni adottano il loro regolamento interno sulla base di un progetto presentato dal presidente. I servizi della Commissione assicurano il segretariato.

6. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, riassunto, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo o delle sue formazioni.

⁽¹⁾ COM(2000)256 def.

Articolo 3

Le disposizioni seguenti si applicano alla seconda sezione:

- i membri sono designati in base alle loro competenze personali e prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno,
- le informazioni ottenute partecipando alle attività del gruppo, delle sue sezioni o dei suoi gruppi di lavoro non sono divulgate, qualora siano dichiarate di carattere riservato dalla Commissione,
- il mandato dei membri ha una durata di due anni ed è rinnovabile; i membri restano in carica finché non sono sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato,
- i membri che non sono più in grado di dare un efficace contributo all'attività del gruppo, che si dimettono o che violano gli obblighi di cui al primo o secondo trattino del presente articolo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per la durata restante del loro mandato,
- i nomi dei membri sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, dagli osservatori e dagli esperti in relazione alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle dispo-

sizioni in vigore all'interno della Commissione. Le loro funzioni non sono retribuite. Tuttavia, il commissario responsabile della politica delle imprese può decidere che i membri, gli osservatori o gli esperti occupati da una piccola o media impresa ⁽¹⁾ ricevano anche, a titolo di compenso per i costi risultanti dai lavori preparatori e dall'assenza dall'impresa in cui prestano la loro attività, un'indennità giornaliera fissa di 500 EUR, per un massimo di 10 giorni all'anno.

Articolo 5

Le decisioni 81/428/CEE ⁽²⁾ e 98/215/CEE ⁽³⁾ della Commissione sono abrogate.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e resta in vigore fino al 31 dicembre 2005. La Commissione decide prima di tale data una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Secondo la definizione enunciata nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), compresi i lavoratori autonomi.

⁽²⁾ GU L 165 del 23.6.1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 51.